

CAPITOLATO SPECIALE

GARA IN AMBITO COMUNITARIO

*PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI,
PARAFARMACI ED AFFINI E SERVIZI CONNESSI PER LE
FARMACIE DELLA SOCIETA'*

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI ED AFFINI E SERVIZI CONNESSI PER LE FARMACIE DELLA SOCIETA' INDECAST SRL
--

PREMESSE

- la legge delega 11/2016 (*Deleghe del Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
 - il D.Lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
 - il D.Lgs. 56/2017 (*disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*);
 - la L. 241/1990 (*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti ai documenti amministrativi*);
 - il D.Lgs. 175/2016 (*testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
 - il D.Lgs. 100/2017 (*disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
 - il DPR 633/1972 (*istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
 - le linee guida al codice dei contratti pubblici approvate dall'ANAC;
 - il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
 - la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
 - l'adeguamento ai requisiti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, UE 679/2016
 - la l. 55/2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*);
 - il codice civile;
 - che i richiami al D.Lgs. 50/2016 devono essere intesi come "e successive modifiche e integrazioni";
- e quindi:
- il bando di gara
 - il disciplinare di gara
 - il regolamento per l'accesso agli atti amministrativi finalizzato esclusivamente alla presente gara (L. 241/1990);
 - regolamento sul segreto tecnico e/o commerciale finalizzato esclusivamente alla presente gara;
 - il codice etico;
- è allegato al sopracitato disciplinare di gara il presente capitolato speciale di fornitura.

SOMMARIO

Parte I – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Art. 2 DURATA DELLA FORNITURA

Art. 3 IMORTO DELLA FORNITURA

Parte II – FORNITURE SERVIZI E CONSEGNE

Art. 4 MODALITA' DELLE FORNITURE E SERVIZI

Art. 5 MODALITA' DELLE CONSEGE

Parte III – PRODOTTI NON CONFORMI, AGGIORNAMENTO LISTINI E DATI STATISTICI

Art. 6 RIFIUTO DEI PRODTTI CONSEGNATI

Art. 7 MODALITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI LISTINI

Art. 8 DATI STATISTICI

Parte IV – ASPETTI AMMINISTRATIVI

ART. 9 AGGIUDICAZIONE

Art. 10 GARANZIA DEFINITIVA – GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 11 SPESE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Art. 12 MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI CREDITO

Art. 13 CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' E INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI

Parte V – RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI, SUBAPPALTO

Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Art. 15 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Art. 16 PAGAMENTI

Art. 17 SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

Art. 18 PREZZI

Parte VI – ALTRI ASPETTI

Art. 19 SICUREZZA, DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Art. 20 LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO

Art. 21 NORME DI RINVIO

Parte VII – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ART. 22 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Parte VIII – CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO

PARTE I

OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Art. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

1. La società Indecast srl intende aggiudicare mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50 del 2016, con il criterio del minor prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 97, commi 2, 2-bis e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, la fornitura di farmaci, parafarmaci ed affini e servizi connessi, erogabili nel normale ciclo distributivo.

La fornitura è effettuata a favore della gestione delle farmacie di seguito elencate:

SEDE	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
Castiglione delle Stiviere (Mn)	Farmacia Comunale 1	Via Carpenedolo n.2
Castiglione delle Stiviere (Mn)	Farmacia Comunale 2	P.zza San Luigi n. 9

2. Il presente capitolato speciale (nel seguito capitolato) disciplina la fornitura di:

A. Specialità medicinali ad uso umano (fascia A)

B. Specialità medicinali ad uso umano (fascia C)

C. Medicinali equivalenti di fascia A e C

D. Farmaci da banco OTC

E. Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP)

F. Parafarmaco e tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le farmacie non compresi nelle tipologie precedenti e servizi connessi per il normale approvvigionamento. (es: medicinali omeopatici, fitofarmaci, cosmetici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, preparazioni magistrali, veterinari ecc.).

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul terroito italiano.

Per esigenze correlate all'acquisto diretto dal produttore e tenuto conto che restano esclusi dalla fornitura della gara gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere trattati liberamente dalla società sia presso le imprese produttrici che i loro depositari, anche sotto forma di adesione a cooperative di acquisto, nonché la necessità di reperire mancanti e prodotti urgenti, si precisa che la fornitura indicata all'Art. 3 del presente capitolato di gara, potrà essere assegnata a ciascun fornitore, nella misura seguente:

LOTTO 1 – pari a € 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) dell'ammontare totale;

LOTTO 2 – pari a € 1.104.000,00 (unmilionecentoquattromila/00) dell'ammontare totale.

Il sistema dei due lotti è dovuto all'esigenza di garantire un approvvigionamento costante e continuativo delle due farmacie, specialmente nel caso in cui uno dei due aggiudicatari non abbia uno o più prodotti. L'aggiudicazione tramite due lotti permette anche una diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno degli aggiudicatari non distribuisca tutti gli articoli vendibili nelle farmacie.

Art. 2

DURATA DELLA FORNITURA

- 1. Per il Lotto 1, il capitolato ha per oggetto la fornitura per il periodo di tempo di 2 anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.**
- 2. Per il lotto 2, il capitolato ha per oggetto la fornitura per il periodo di tempo di 2 anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto.**
- 3. Per entrambi i lotti è prevista, a favore della stazione appaltante la possibilità di forniture opzionali pari al valore dell'importo originario dei singoli lotti; tuttavia, per quanto riguarda il LOTTO 2, nel caso in cui per il Lotto 1 venga attivata l'opzione, il contratto per la fornitura opzionale avrà scadenza pari a quella del Lotto 1, il tutto per riallineare i due contratti di fornitura, ovvero portarli entrambi a scadenza nella stessa data.**

Sono pertanto previste le seguenti opzioni:

- Per il Lotto 1, ulteriore fornitura per un periodo di tempo di 2 anni.
- Per il lotto 2, ulteriore fornitura per un periodo di tempo che intercorrerà tra la data di stipula del contratto opzionale, e la scadenza del contratto relativo al Lotto 1.

Le prestazioni di fornitura relative ai contratti opzionali sono regolate comunque dal presente capitolato ed in relazione a tale previsione:

- a) i vincoli contrattuali saranno limitati alle forniture di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, mentre per le forniture opzionali di cui al presente comma nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, a condizioni non meno vantaggiose per la Stazione appaltante di quelle risultanti dalla gara;
- b) le opzioni potranno essere esercitate non oltre 20 (venti) mesi dalla stipula del contratto iniziale;
- c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine, l'aggiudicatario, è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

Art. 3

IMPORTO DELLA FORNITURA

1. L'importo annuo dell'appalto viene valutato, per il:

- a) LOTTO 1, pari ad Euro 1.625.000,00 (un milione seicentoventicinquemila/00) annui, ovvero euro 3.250.000,00 (tre milione duecentocinquantamila/00) per il primo biennio; oltre all'Iva dovuta per legge;
- b) LOTTO 2, pari ad Euro 276.000,00 (duecentosettantaseimila/00) annui, ovvero euro 552.000,00 (cinquecentocinquantaduemila/00) per il primo biennio; oltre all'Iva dovuta per legge;

atteso che si applichino le esimenti previste dall'art. 95, c. 10, del D.Lgs 50/2016, trattandosi di prodotti senza posa.

2. L'appalto, comprese le opzioni, è così composto, per il:

- LOTTO 1 pari a euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00), di cui 3.250.000,00 relativi al contratto opzionale;
- LOTTO 2 pari a euro 1.104.000,00 (unmilionecentoquattromila/00); di cui 552.000,00 relativi al contratto opzionale.

Valore stimato complessivo dell'appalto (anni 2+2), comprese opzioni: Euro 7.604.000,00.

3. Per valore stimato dell'appalto s'intende il costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara.

4. Il valore stimato di € 7.604.000,00 è da considerarsi puramente indicativo, non impegna le farmacie che potranno aumentare o diminuire gli ordini in funzione dell'andamento di mercato.

5. Nulla sarà dovuto al contraente, a titolo di risarcimento, al mancato raggiungimento del valore stimato complessivo di cui sopra, con particolare riferimento alla condizione di cui al precedente art. 2, comma 3 (durata dell'opzione per il LOTTO 2)

LOTTO 1: Fornitura principale

Pari a € 6.500.000,00 del totale, ovvero 1.625.000,00 (annui)

	<i>Tipologia della fornitura</i>	Sconti minimi	Incidenza percentuale (ponderazione)
A	Specialità medicinali ad uso umano (fascia A)	32,00%	33,50
B	Specialità medicinali ad uso umano (fascia C)	32,00%	9,50
C	Medicinali equivalenti di fascia A e C	34,70%	17,00
D	Farmaci da banco OTC	40,00%	7,50

E	Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP)	31,00%	2,50
F	Parafarmaco e tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie non ricompresi nelle precedenti categorie	31,00%	30,00

LOTTO 2: Fornitura secondaria

Pari a € 1.104.000,00 del totale, ovvero 276.000,00 (annui)

	<i>Tipologia della fornitura</i>	Sconti minimi	Incidenza percentuale (ponderazione)
A	Specialità medicinali ad uso umano (fascia A)	32,00%	33,50
B	Specialità medicinali ad uso umano (fascia C)	32,00%	9,50
C	Medicinali equivalenti di fascia A e C	34,70%	17,00
D	Farmaci da banco OTC	40,00%	7,50
E	Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP)	31,00%	2,50
F	Parafarmaco e tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie non ricompresi nelle precedenti categorie	31,00%	30,00

PARTE II

FORNITURE SERVIZI E CONSEGNE

Art. 4

MODALITA' DELLE FORNITURE E SERVIZI

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura come meglio specificato nella tabella tipologia della fornitura alle voci A, B, C, D, E, F, di tutte le specialità medicinali, farmaci equivalenti e degli altri prodotti presenti nel listino FEDERFARMA o CODIFA e del tabulato depositato dal singolo operatore economico, presso le rispettive ubicazioni operative.
2. La ditta aggiudicataria, dovrà garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione e al trasporto di tutti i prodotti oggetto del presente

capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici, come da contratto di fornitura.

Inoltre in ottemperanza al D.Lgs. n. 155 del 26/05/75, la ditta aggiudicataria si impegna con il controllo dei punti critici HACCP e con l'attuazione del relativo manuale ed autorizza la società alla verifica di tali adempimenti in qualsiasi momento, concordandone le modalità.

4. La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma i prodotti non trattati entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari esecutivi dall'assegnazione della fornitura, compatibilmente con le possibilità offerte dal mercato.

5. Le relative spese telefoniche e di comunicazione sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà pertanto attivare un "numero verde" per la regolazione di detti rapporti.

7. Alla ditta aggiudicataria è richiesto:

- a) consegna di prodotti DPC e per DIETETICA, PROTESICA, DIABETICA con prezzo compatibile con il rimborso ASL provincia di Mantova;
- b) consegna dei prodotti per la fibrosi cistica;
- c) di ricevere gli ordini in via telematica (mediante procedure compatibili con il sistema informatico delle Farmacie Comunali), o via fax;
- d) di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via telematica o via fax o con chiamata telefonica alla Farmacia che ha inoltrato l'ordine;
- e) di attivare un numero verde dedicato per gli ordini;
- f) di garantire alle singole farmacie gestite da Indecast S.r.l. un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio telematico sul gestionale delle farmacie riguardante:
 - variazioni relative a prezzi di riferimento;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche di nuovi prodotti;
 - fotocopie di interesse della Gazzetta Ufficiale;
 - aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - circolari Ministeriali e Regionali;
 - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
 - comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo,...).
- g) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;

- h) di svolgere un servizio di informazione sui ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali;
- i) di fornire un servizio di resi per prodotti rotti, aventi vizio occulto o con confezionamento danneggiato e quindi non vendibili, compresi i prodotti dietetici e quelli per la prima infanzia con emissione delle relative note di credito;
- j) di accettare le restituzioni, entro 90 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito per l'intero importo dei prodotti resi;
- k) di concordare con le Direttrici delle Farmacie, almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alle Farmacie a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale e con scadenza non inferiore ai 6 mesi;
- l) di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
- m) di fornire i prodotti oggetto dell'aggiudicazione con data di scadenza non inferiore ai 6 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- n) di consegnare in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
- o) di consegnare i parafarmaci dotati di fustello ottico.
- p) di concedere alle Farmacie tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- q) **SOLO PER IL LOTTO 1** effettuare alla fine di ogni anno (o in altro periodo in alternativa solo su richiesta dell'Azienda) l'inventario fisico dei prodotti presenti nelle Farmacie rilasciando un'attestazione certificata dell'inventario risultante da ogni singola Farmacia. Il primo inventario fisico dovrà avvenire entro il 31 Dicembre 2021, ma non oltre la prima decade di gennaio dell'anno successivo.
- r) le farmacie sono dotate di un software gestionale munito di regolari licenze relativo alla procedura di vendita - gestione archivi – gestione farmacia - gestione ordini - gestione ricette - gestione statistiche - Inventari prezzo netto - gestione penna ottica portatile - collegamento a registratore di cassa - gestione fatturazione clienti - gestione acquisti a cliente - gestione

cartelle cliniche - gestione crediti cliente – gestione offerte a cliente - gestione prezzi di acquisto - gestione preparaz. galeniche - gestione stupefacenti – servizio di tariffazione ricette; fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva (servizi conformi a quanto previsto dal D.M.E.F. del 17 Giugno 2014, DPR 633/72, DPCM 3 Dicembre 2013, circolare dell’Agenzia delle Entrate n.45/E del 19 ottobre 2005, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 Dicembre 2006 e loro successive integrazioni o modificazioni). Indecast si obbliga a ottemperare agli adeguamenti di legge, secondo quanto previsto nel settore di competenza.

L’aggiudicatario dovrà garantire un adeguamento tempestivo alle variazioni di legge, agli aggiornamenti e le migliorie delle procedure operate sul software di Indecast.

Dovranno essere garantiti il recupero e la conversione di tutti gli archivi utilizzati dall’attuale programma gestionale.

Dovranno inoltre essere garantiti i collegamenti con i diversi fornitori.

L’aggiudicatario quindi avrà l’onere di adeguarsi ai sistemi informatici gestionali in uso alle farmacie (hardware, software ecc.).

L’aggiudicatario dovrà garantire un contributo di partecipazione, il cui importo sarà concordato di comune accordo con Indecast srl e sarà calcolato sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti annualmente dalla società per canoni di assistenza hardware, software, banca dati, pharma invoice, pertinenti la gestione delle due farmacie.

Art. 5

MODALITA’ DELLE CONSEGNE

1. Le consegne franche di ogni spesa di trasporto e imballo, dovranno essere effettuate alle singole farmacie comunali inderogabilmente:

- **per il lotto 1** mediante almeno tre rifornimenti giornalieri, da concordare con le Direttrici delle farmacie, per sei giorni alla settimana (da lunedì a sabato).

Una consegna giornaliera dovrà essere garantita nella giornata di turno.

- **Per il lotto 2** mediante almeno due rifornimenti giornalieri, da concordare con le Direttrici delle farmacie, per sei giorni alla settimana.

Una consegna giornaliera dovrà essere garantita nella giornata di turno.

2. Le forniture dovranno essere garantite anche per minime quantità con consegna diretta alle farmacie nelle ore di apertura di queste.

3. Le consegne dovranno avvenire entro le ore 12,30 per gli ordini impartiti entro le ore 19,00 del giorno precedente ed entro le 16,30 per gli ordini impartiti entro le 12,30, o in termini più brevi eventualmente proposti dalle imprese.

4. Le consegne dei prodotti si intendono effettuate dietro sottoscrizione dei necessari D.D.T (documenti di trasporto) da parte del Direttore della farmacia o di suo incaricato. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria.

5. In caso di farmacie chiuse le consegne si intendono effettuate con il deposito dei prodotti in luogo all'uopo individuato dal Direttore di ogni singola farmacia.

6. Il controllo quali/quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno di regola inoltrate, anche via fax, entro 48 ore dalla consegna, o con modalità diverse che dovranno comunque essere concordate con la società.

Per le consegne TO il limite temporale può variare a seconda delle date di riferimento delle consegne parziali.

PARTE III

PRODOTTI NON CONFORMI, AGGIORNAMENTO LISTINI E DATI STATISTICI

Art. 6

RIFIUTO DEI PRODOTTI CONSEGNATI

1. I prodotti non conformi a quelli ordinati e con scadenza inferiore ai sei mesi, verranno rifiutati dalle farmacie, dovranno essere prelevati, accreditati o sostituiti a cura e spese della ditta aggiudicataria, salva la facoltà delle farmacie di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

2. soltanto in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili alla ditta aggiudicataria, le consegne potranno essere effettuate, previa comunicazione, entro termini diversi da quelli indicati, salvo ed impregiudicato il diritto da parte della società di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria.

Art. 7

MODALITA' RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO LISTINI

1. Mediante l'aggiornamento quotidiano del software gestionale delle farmacie verrà garantito alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto magnetico) il listino relativo ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti ricompresi in "campagna promozionale", oltre ad un rapporto dettagliato circa il volume di acquisti, per classe, effettuato da ogni singola farmacia.

Eventuali extra sconti devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

2. Le singole farmacie pubbliche possono accedere ad eventuali campagne promozionali relative ai farmaci etici e/o equivalenti.

Art. 8

DATI STATISTICI

1. Eventuali stampe di tabulati generali, per categoria di prodotto o altri per analisi gestionali, saranno concordati con le farmacie.

PARTE IV

ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI

Art. 9

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione mentre obbligherà subito l'aggiudicatario, non obbligherà la società Indecast srl fino alla stipula del contratto.

Art. 10

GARANZIA DEFINITIVA – GARANZIA DI RESPONSABILITÀ

1. Il disciplinare di gara affronta l'argomento in oggetto in stretta coerenza con il vigente codice dei contratti pubblici.
2. La garanzia definitiva dovrà essere intestata alla società Indecast srl.
3. La garanzia definitiva non prevede interessi passivi a carico di Indecast srl.
4. Il costo della garanzia è a carico della ditta aggiudicataria.
5. La garanzia definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento della ditta fornitrice e di tutte le obbligazioni del contratto e ristoro dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore o diverso danno eccedente l'importo della garanzia definitiva che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che le farmacie abbiano eventualmente sopportato durante l'esecuzione del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dalla ditta aggiudicataria.
6. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia definitiva di cui Indecast srl si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. La garanzia definitiva resterà, ai sensi di legge, vincolante per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia.
8. La ditta aggiudicataria dovrà garantire una copertura assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale non inferiore, per sinistro, a € 5.000.000 (cinquemilioni/00), che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture e per effetto di

queste, al fine di tenere indenni le singole farmacie ed Indecast da eventuali richieste di risarcimento danni relativi all'esecuzione delle forniture.

Art. 11

SPSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del contratto di fornitura, spese di bollo e di registro, oltre agli oneri specificati o richiamati nel contratto stesso o negli altri documenti.
2. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la pubblicità legale inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della presente procedura.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario del lotto 1, all'amministrazione contraente, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo sostenuto da Indecast srl per detto adempimento legale è il seguente: euro 1.875,00 imponibili + € 16,00 bolli.

Art. 12

MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E NOTE DI CREDITO

1. I documenti di trasporto dei prodotti, dovranno essere intestati alla sede amministrativa della società (INDECAST srl) con l'indicazione del luogo di destinazione delle forniture, cioè ad ogni singola farmacia, il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti di trasporto. La fattura e le note di credito e di addebito sono intestate alla sede amministrativa (INDECAST srl).

2. Le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione.

- il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la percentuale di sconto riservata ad Indecast srl sul prezzo al pubblico senza IVA o il relativo prezzo di cessione.

Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento dell'acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura.

Sul documento di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota IVA applicata.

2. Le fatturazioni dovranno avvenire a fine mese e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura per ogni singola farmacia.

3. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento della fornitura.

Art. 13

CONTESTAZIONI, IRREGOLARITA' E INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI

1. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto compresa quella la cui esecuzione è stata affidata a subappaltatori.
2. Le eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto mediante pec o raccomandata A/R da parte delle singole farmacie o da parte di Indecast srl.
3. La ditta aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della pec o raccomandata A/R, dovrà sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere le cause delle inadempienze segnalate.
4. In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, quali prodotti non trattati, produttore sprovvisto, etc. sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti.

Si riterranno come "mancata consegna" i prodotti non consegnati entro le 48 (quarantotto) ore.

Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte del fornitore; (ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dal fornitore e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclarate dal produttore stesso.

5. Si riterranno mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente capitolato speciale;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- il superamento su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per le farmacie.

6. Dopo le contestazioni scritte e le controdeduzioni ritenute non soddisfacenti, l'importo della penale sarà, ai sensi di legge, trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato con la società Indecast srl.

7. Dopo 3 (tre) contestazioni nell'arco del biennio, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, Indecast srl avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da effettuarsi con pec o lettera raccomandata A/R, ai sensi di quanto previsto alle lettere d) ed e) del successivo art. 14 "*Clausola risolutiva espressa*" del presente capitolato speciale.

8. I rapporti di fornitura sono con l'aggiudicatario, fermo restando la responsabilità solidale di quest'ultimo con l'eventuale appaltatore e gli eventuali appaltatori.

9. In caso di inadempienza della ditta fornitrice, Indecast srl, si riserva la facoltà di procedere all'acquisto tramite terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto secondo le modalità di cui ai periodi successivi.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, Indecast srl avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Tale risarcimento potrà essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all'art. 10, che in tal caso dovrà essere immediatamente integrata.

9. E' fatto salvo il diritto di Indecast srl di cui trattasi di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Parte V

RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI, SUBAPPALTO

Art. 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto e genericamente previsto all'art. 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*clausola risolutiva espressa*) codice civile, le seguenti ipotesi:

a) comunicazione da parte della Prefettura interessata, di informazioni antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 159/2011 (*codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*) e s.m.i.;

b) apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta aggiudicataria;

c) messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;

d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

e) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a cause di forza maggiore;

f) gravi e ripetute difformità dei prodotti delle attività connesse forniti rispetto a quelli ordinati;

g) violazione delle disposizioni vigenti in tema di "anticorruzione";

h) mancata integrazione della garanzia definitiva;

i) transazioni di pagamento eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane spa ai sensi della l. 136/2010 art. 3 c. 8 "tracciabilità dei flussi finanziari".

2. Tale risoluzione potrà essere richiesta per una qualsiasi delle suddette violazioni che interessino anche solo una delle due farmacie.

3. Alla risoluzione del contratto consegue il risarcimento del danno.

4. Nei casi di risoluzione l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'amministrazione aggiudicatrice di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

Art. 15

DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Nel caso in cui il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, Indecast srl si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale di cui all'art. 10, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 16

PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà mediante bonifico bancario, con le seguenti modalità:

100% del totale a 60 (sessanta) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, fatto salvo il tempo occorrente per i controlli interni di ogni farmacia ma comunque entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla data del ricevimento, a seguito del ricevimento dei documenti emessi con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente capitolato.

2. Allo scopo, ed in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla società i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse ed accettate, l'intestazione del predetto conto corrente, nonché il nominativo ed il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria ad operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione.

3. Nell'eventualità che aggiudicataria risulti un'associazione temporanea di imprese (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio temporaneo o una rete di imprese (Rdl) le prescrizioni di cui sopra, ed in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti l'ATI, l'RTI o l'Rdl.

4. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

Art. 17

SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammesso il subappalto nei limiti e nelle condizioni previste all'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, a cui si rimanda.

2. E' vietata la cessione del contratto e degli ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di risolvere il contratto, come pure procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

3. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

Art. 18

PREZZI

1. I prezzi che verranno considerati saranno quelli riportati dai listini informatici CODIFA, per il farmaco etico e per il farmaco equivalente, sui quali sarà applicato lo sconto offerto di cui alla tipologia interessata. Per tutti gli altri varrà lo sconto offerto di cui alla tipologia di riferimento.

2. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso sulle specialità medicinali, per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.

3. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie e stupefacenti dovrà avvenire separatamente.

PARTE VI

ALTRI ASPETTI

Art. 19

SICUREZZA DIVIETI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i., all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando indecast srl da qualsiasi responsabilità in merito.

2. E' fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di mancato ritardo pagamento da parte dell'amministrazione contraente per giustificato motivo, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Art. 20

LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO – FORO COMPETENTE

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana complessivamente intesa, nonché dai provvedimenti dell'Autorità amministrativa competente nella specifica materia rivestenti carattere di norma vincolante.

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro di Mantova.

3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010.

Art. 21

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento al disciplinare di gara, alla normativa generale e particolare vigente in materia di fornitura di farmaci e parafarmaci, alle Linee guida approvate dall'ANAC in applicazione del D.Lgs. 20/2016, al regolamento di accesso agli atti amministrativi (L. 241/1990) esclusivamente valido per la gara di cui trattasi, al regolamento sui segreti tecnici e/o commerciali esclusivamente valido ai soli fini della gara farmaci 2021, al codice etico.

PARTE VII

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

ART. 22

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Allegati:

A - Informativa privacy

B – Modulo privacy

PARTE VIII

CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 23

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore è edotto del fatto che Indecast srl è dotata di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.

A tal uopo l'Appaltatore si impegna a rispettare le norme contenute nel codice etico, disponibile sul sito www.indecast.it/AmministrazioneTrasparente, e dichiara di essere consapevole delle conseguenze previste in caso di violazione delle regole in esso contenute.

IL R U P

Rag. Daniela Sorlini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (condizioni generali di contratto) e 1342 (contratto concluso mediante moduli o formulari), codice civile, dovranno essere espressamente approvate le seguenti clausole contrattuali, la cui portata e rilevanza è integralmente compresa.

Art. 3 - Importo della fornitura

Art. 13 - Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali – penali

Art. 16 - Pagamenti

Art. 18 - Prezzi

Art. 20 - Legge regolatrice del contratto

Sono altresì approvati espressamente gli art. 3 (importo della fornitura), 13 (contestazioni), 16 (pagamenti), 20 (legge regolatrice del presente capitolato speciale).

IL R U P

Rag. Daniela Sorlini


